



CITTÀ DI ALTAMURA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Codice fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

www.comune.altamura.ba.it

3° Servizio

SETTORE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione

PNRR M5C2-I2.1 - CORSO

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO

art.76 del D.Lgs. 36/23

art.1, co.2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120

art.14, co.4 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41

CRITERIO: MINOR PREZZO con inversione procedimentale

art.1, co.3 della Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76

art.14, co.4 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

PNRR M5C2- I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA

PNRR M5C2-I2.1- FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - APPALTO INTEGRATO AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE AN NESSE.

CIG A010E1736E- CUP J73D21000520001

PROCEDURA FINANZIATA CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E AL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021 - MISSIONE 5- INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2- INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE"

INFORMAZIONI GENERALI

La presente Lettera di invito/Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La presente **procedura** è prevista dall'art.76 del D.Lgs. 36/23 e disciplinata dalla presente Lettera di invito/Disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/23, da svolgersi col **criterio del minor prezzo** di cui all'art. 50, comma 4, e 108, comma 1, del D.Lgs. 36/23. Trova applicazione il **meccanismo di inversione procedimentale**.

Ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/23, trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR, trovano applicazione "le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".

La procedura ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria per la riqualificazione della pavimentazione e dei relativi sottoservizi di Corso Federico II di Svevia e Piazze annesse", indetta con determina a contrarre n.1493 del 19.09.2023, ex art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e art. 44 del D.Lgs. 36/23 ("APPALTO INTEGRATO").

IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/23 per le prestazioni oggetto del presente affidamento (progettazione esecutiva + esecuzione lavori), ammonta a **€ 3.877.437,97** (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA), così ripartito:

| | <i>lavori</i> | <i>progetto esecutivo</i> | <i>totale appalto</i> |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>importo complessivo di oss</i> | € 3.789.849,95 | € 87.588,02 | € 3.877.437,97 |
| <i>costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso</i> | € 117.958,69 | € - | € 117.958,69 |
| <i>importo da assoggettare a ribasso</i> | € 3.671.891,26 | € 87.588,02 | € 3.759.479,28 |
| <i>oneri sicurezza aziendali (osa) soggetti a ribasso</i> | € 75.508,27 | € - | € 75.508,27 |
| <i>costo manodopera ex art.41 co.14 D.Lgs.n.36/23</i> | € 989.974,21 | € - | € 989.974,21 |
| <i>aliquota oneri previdenziali</i> | - | 4% | - |
| <i>importo oneri previdenziali</i> | € - | € 3.503,52 | € 3.503,52 |
| <i>aliquota IVA</i> | 10% | 22% | - |
| <i>importo IVA</i> | € 378.985,00 | € 20.040,14 | € 399.025,14 |

IMPORTO RIBASSABILE COMPLESSIVO € 3.759.479,28 (di cui **€ 3.671.891,26** per la PARTE LAVORI, **€ 87.588,02** per la PARTE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE). L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito dell'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/23.

CLASSIFICAZIONE LAVORI

| Cat. | Descrizione | Importo | Classifica | % sul totale | QUALIFICAZIONE |
|--------|---|----------------|------------|--------------|---|
| OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | € 1.949.158,62 | IV | 51,43% | CATEGORIA PREVALENTE |
| OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | € 1.592.465,32 | III-bis | 42,02% | b) Obbligo di qualificazione o subappalto |
| OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | € 248.226,01 | I | 6,55% | b) Obbligo di qualificazione o subappalto |
| TOTALE | | € 3.789.849,95 | | 100% | |

CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ATTINENTE I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PREVISTI NEL PRESENTE APPALTO INTEGRATO: si riportano nella tabella a seguire le categorie d'opere di cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016 in cui sono ripartiti i servizi da prestare:

| categoria | ID. Opere | descrizione opera | corrispettivi | costo singole opere | indicazioni ai fini gara |
|--------------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------------|
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | V.01 | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria | € 33.711,61 | € 1.949.158,62 | CATEGORIA PRINCIPALE |
| IDRAULICA | D.04 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità- Fognature urbane improntate a grande semplicità- Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | € 45.047,01 | € 1.592.465,32 | categoria secondaria |
| IMPIANTI | IB.08 | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. | € 8.829,40 | € 248.226,01 | categoria secondaria |

I requisiti di qualificazione posseduti sono da ritenersi assolti, ai sensi dell'art.8 del D.M.17.06.2016, anche con attività espletate afferenti alla categoria di opere di appartenenza, **non necessariamente di identica destinazione funzionale**, purché di grado di complessità maggiore rispetto a quello posto a base dell'affidamento, come rinveniente da tabella Z-1 allegata al decreto citato. Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle categorie di opere analoghe idonee a comprovare i requisiti richiesti:

| stralcio tabella Z-1 allegata al d.m.17.06.2016 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| categoria delle opere | requisito di qualificazione richiesto | | requisito servizio analogo qualificante | |
| | id.opere | grado complessità | id.opere | grado complessità |
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | V.01 | 0,40 | V.01 | 0,40 |
| | | | V.02 | 0,45 |
| | | | V.03 | 0,75 |
| IDRAULICA | D.04 | 0,65 | D.01 | 0,65 |
| | | | D.04 | 0,65 |
| | | | D.05 | 0,80 |
| IMPIANTI | IB.08 | 0,50 | IA.01 | 0,75 |
| | | | IA.02 | 0,85 |
| | | | IA.03 | 1,15 |
| | | | IA.04 | 1,30 |
| | | | IB.04 | 0,55 |
| | | | IB.05 | 0,70 |
| | | | IB.06 | 0,70 |
| | | | IB.07 | 0,75 |
| | | | IB.08 | 0,50 |
| | | | IB.09 | 0,60 |
| | | | IB.10 | 0,75 |
| | | | IB.11 | 0,90 |
| | | | IB.12 | 1,00 |

Il **CCNL applicabile** al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/23, è individuato dal Comune in uno dei seguenti:

“si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

1. *F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;*
2. *F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;*
3. *F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore”.*

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/23).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Istanza di partecipazione.

TERMINE DI SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ORE 12:00 DEL 28.09.2023

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA: ORE 12:01 DEL 28.09.2023.

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale MePA **entro i suddetti termini**.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto da parte degli operatori economici, presso il richiamato Portale.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte.

Finanziamento: Finanziato dall'Unione Europea- **“NEXT GENERATION EU” MISSIONE M5C2- INVESTIMENTO 2.1**

CIG (Codice Identificativo Gara): A010E1736E

CUP: J73D21000520001

Ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € **160,00**.

Termini per l'ultimazione delle prestazioni:

| | |
|-------------------------|---|
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 110 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dell'affidamento congiunto |
| LAVORI | 595 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore |

CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: la gara si terrà tramite procedura negoziata senza bando, con il **criterio del minor prezzo** ex art.50, comma 4, del D.Lgs. 36/23, e decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni in legge n.120/2020 e modificato con decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/2021, nonché decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante **ribasso percentuale unico offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, riferito sia alla parte progettazione che alla parte lavori, al netto delle somme non soggette a ribasso (ribasso unico offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite).**

Si procederà all'**esclusione automatica** delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/23 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 36/23)*" ed individuato nel **Metodo A**.

Relativamente all'algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la stazione appaltante, conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018), nel caso di offerte uguali che si collochino sia "al margine delle ali" sia "all'interno" di esse, considererà come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, ult. periodo del D.Lgs. 36/23).

NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, su richiesta del RuP, il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/23, l'**esclusione automatica** delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle **offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**.

AVVERTENZA: Trova altresì applicazione il **meccanismo di inversione procedimentale**: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come soprariportato.

La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito:

<https://www.acquistinrete.it> nel giorno indicato nella RdO.

Prima dell'apertura delle buste, il seggio di gara può monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione BUSTE PRESENTATE;

3. Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute, l'Ente avvia le operazioni di valutazione accedendo alla sezione "ESAME DELLE OFFERTE";

4. Si applica l'istituto dell'inversione procedimentale con le seguenti precisazioni:

Ai sensi dell'art.14 co.4 del D.L.n.13/23- per le procedure indette nei settori ordinari sino alla data del 31.12.2023, la Stazione Appaltante può avvalersi della facoltà dell'inversione procedimentale, effettuando dapprima l'apertura delle offerte economiche e, successivamente l'esame della documentazione amministrativa purché sia garantito che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia svolta in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso, e purché tale facoltà e procedura sia descritta nel bando di gara e nel disciplinare. Considerato che l'inversione procedimentale consentirà di ottenere una consistente accelerazione delle operazioni di gara, con evidenti vantaggi sia per gli operatori economici che per la stazione appaltante, fatti sempre salvi i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, questo Comune procederà dapprima all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed in base alla relativa graduatoria alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa nonché del possesso dei requisiti, richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla presente gara.

Considerato che la piattaforma MEPA non è dotata della funzionalità relativa alla gestione dell'inversione procedimentale, si procederà alla medesima utilizzando per le buste contenenti la documentazione amministrativa il pulsante TERMINA ESAME, senza che però questa sia stata verificata nella sua regolarità e completezza. Tale pulsante verrà utilizzato al solo fine di poter procedere con l'apertura della busta relativa all'offerta economica. Il Presidente di gara nella prima seduta pubblica, procederà al controllo della firma digitale, ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase come precedentemente esposto utilizzando per la documentazione amministrativa di ciascun operatore economico il pulsante TERMINA ESAME. Pertanto, sebbene il Presidente di gara utilizzi per la busta contenente la documentazione amministrativa il pulsante TERMINE ESAME, questa non verrà valutata poiché la Stazione Appaltante fa salva la sua facoltà di procedere a tale verifica solo dopo l'apertura delle offerte economiche, la determinazione della soglia di anomalia con la relativa esclusione automatica e la determinazione della graduatoria in ragione della percentuale di ribasso offerta. La piattaforma MEPA, così facendo ammetterà dal punto di vista

operativo, tutti i concorrenti. Si specifica a tal riguardo che le eventuali comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito dell'utilizzo del pulsante TERMINA ESAME della busta contenente la documentazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti. Le comunicazioni del Presidente di gara saranno trasmesse tramite l'apposita funzionalità presente a sistema. Chiusa -secondo le specifiche appena sopradescritte- la fase amministrativa, si passerà all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti. All'esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà al calcolo della soglia di anomalia. Individuata la soglia di anomalia, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa riferita al possesso dei requisiti di carattere generale, e di idoneità e di capacità del primo in graduatoria; nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente e, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria. Gli esiti di gara verranno comunicati in seduta pubblica, e tramite l'apposita funzionalità su MEPA a tutti i concorrenti dal Presidente di gara.

Si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.108, comma 12, del D.Lgs.n.36/23. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/23):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Per il servizio di progettazione, sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 66, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle

società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/23 e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*).

Ai sensi dell'**art. 34 dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/23 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (artt. 66, comma 2, e 100, comma 4 del D.Lgs. 36/23)"**, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

REQUISITI GENERALI

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 94 "Cause di esclusione automatica", comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se,

entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (comma 4).

Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; NOTA: ai sensi del comma 3bis dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali.
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

Ai sensi dell'art. 95 "**Cause di esclusione non automatica**", comma 1, del Codice, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gage di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/23. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

DISCIPLINA SPECIFICA INTERVENTI PNRR E PNC DI CUI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 108/2021, IN PARTICOLARE ALL'ART.47 "PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI".

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni

- **comma 2** - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **comma 3**. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **comma 3-bis**. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- **comma 4** - Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

PARI OPPORTUNITÀ

Con riferimento alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, si stabilisce:

- escludere, ai sensi dell'art.47 co.7 del D.L.n.77/2021 (conv. in L.n.108/2021), i requisiti riferiti all'occupazione femminile, di cui al co.4 del medesimo articolo del D.L.n.77/2021, per le seguenti motivazioni:
 1. la tipologia del lavoro necessita di operazioni di movimentazione di carichi gravosi oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata che costituiscono l'oggetto dell'appalto;
 2. come rilevato dall'ISTAT con decreto n.327 del 16.11.2022, nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione maschile è pari al 91%, il tasso di occupazione femminile è pari al 9% e il tasso di disparità è pari al 82%, rendendo il raggiungimento della percentuale del 30% delle nuove assunzioni come previsto da PNRR difficoltoso **(in particolare considerato il tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento pari al 9%, potrebbe rilevarsi difficilmente raggiungibile un incremento percentuale, anche in considerazione delle lavorazioni previste in appalto)**
- richiedere all'operatore economico aggiudicatario di assicurare:
 1. con riferimento all'**occupazione femminile**, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, nel caso in cui l'aggiudicatario preveda dover procedere all'ampliamento dell'organico aziendale per attività connesse o strumentali al contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di amministrazione, gestione commesse, contabilità, ecc., per i quali l'oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto, non rendono

l'inserimento impossibile e contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

(Si precisa che, nel caso in cui l'aggiudicatario preveda dover procedere all'ampliamento dell'organico aziendale per attività che necessitano di operazioni di movimentazione di carichi gravosi oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata, si intende "escludere, ai sensi dell'art.47 co.7 del D.L.n.77/2021 (conv. in L.n.108/2021), i requisiti riferiti all'occupazione femminile, di cui al co.4 del medesimo articolo del D.L.n.77/2021, in considerazione della tipologia di lavoro che necessita di operazioni di movimentazione di carichi gravosi oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata che costituiscono l'oggetto dell'appalto".

Diversamente, nel caso in cui l'aggiudicatario preveda dover procedere all'ampliamento dell'organico aziendale per attività connesse o strumentali al contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di amministrazione, gestione commesse, contabilità, ecc., si richiede "all'operatore economico aggiudicatario di assicurare: con riferimento all'occupazione femminile, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto."

In definitiva, se l'aggiudicatario per l'esecuzione del contratto appalto prevede di assumere, dovrà rispettare il 30% di assunzione femminile solo nel caso in cui tali assunzioni riguardano personale d'ufficio e/o di cantiere (geometri, ingegneri, ecc.), mentre sarà derogato al rispetto del 30% di quota assunzione femminile nel caso in cui tali assunzioni riguardino personale di cantiere (operai): da ciò la motivazione espressa della deroga all'assunzione femminile per tali casi in quanto trattasi di tipologia di lavoro che necessita di operazioni di movimentazione di carichi gravosi oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata che costituiscono l'oggetto dell'appalto.

Pertanto, non si rileva alcuna discordanza agli atti di gara inviati da questa Amministrazione Aggiudicatrice.)

2. con riferimento all'**occupazione giovanile**, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 del citato articolo 46 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici di cui al comma 3 del citato articolo 46 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla Stazione Appaltante, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte rammentando che la relazione di cui al presente periodo deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 47, comma 4 primo periodo, della L. 108/2021

In osservanza di quanto disposto dal comma 4 primo periodo dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici devono dichiarare in sede di partecipazione di assumere l'obbligo di garantire che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della Istanza di partecipazione).

Requisiti speciali

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/23, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto di appalto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e servizi prevista dal contratto.

PROGETTAZIONE

CORRISPETTIVI

Per quanto concerne la progettazione definitiva ed esecutiva, l'elenco dei corrispettivi, secondo le indicazioni di cui al D.M. 17.06.2016, è riportato nell'allegato alla Determinazione Dirigenziale n.1068 del 29.06.2023 di Rettifica alla D.D.n.1043 del 23.06.2023 "RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI".

Si riportano i seguenti dati:

| categoria | ID. Opere | descrizione opera | corrispettivi | costo singole opere | indicazioni ai fini gara |
|--------------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------------|
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | V.01 | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria | € 33.711,61 | € 1.949.158,62 | CATEGORIA PRINCIPALE |
| IDRAULICA | D.04 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità- Fognature urbane improntate a grande semplicità- Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | € 45.047,01 | € 1.592.465,32 | categoria secondaria |

Requisiti speciali per la parte progettazione

I requisiti prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento, come specificati in dettaglio al successivo punto, devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la parte lavori di cui al successivo punto (anche se in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione), attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/23.

In tal caso si dovrà:

- **indicare** l'operatore economico incaricato della progettazione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f) del citato art. 66;

oppure

- **associare** in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economico progettista di cui all'art. 66, comma 1 lett. a), b), c), d), e) e g) del D.Lgs. 36/23, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera f) del D.Lgs. 36/23.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/23.

Nel caso in cui i concorrenti di cui al successivo punto non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dichiarato anche dai soggetti all'uopo associati o indicati dal concorrente.

Nel caso in cui invece il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al successivo punto, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie di cui al successivo punto, dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dalla presente lettera d'invito/disciplinare di gara sono posseduti dal proprio staff di progettazione; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/23.

In ogni caso, l'incarico di progettazione, deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e **nominativamente indicati in sede d'offerta.**

Inoltre, **in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'All. II.12 del Codice;
- trova applicazione, in generale, quanto disposto dalla Parte V dell'All. II.12 del Codice.

DETTAGLIO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER I SERVIZI TECNICI PREVISTI PER IL PRESENTE AFFIDAMENTO.

Capacità economico finanziaria

Il professionista affidatario deve prestare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attinenti all'incarico da affidare. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella esecuzione del servizio tecnico che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese tecniche e/o maggiori costi. Il massimale richiesto è almeno pari ad € 500 000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;*
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.*

Capacità tecnico professionale

Il professionista affidatario, anche mediante costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, deve possedere i seguenti requisiti speciali:

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (c.d. servizi analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti in ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00

come di seguito riportato:

| requisiti di partecipazione per la progettazione | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| categoria | ID. Opere | descrizione opera | corrispettivi | costo singole opere | requisito richiesto* | importo minimo richiesto | indicazioni ai fini gara |
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | V.01 | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria | € 33.711,61 | € 1.949.158,62 | requisito 1 requisito 2 | € 1.949.158,62 € 500.000,00 | CATEGORIA PRINCIPALE |
| IDRAULICA | D.04 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità- Fognature urbane improntate a grande semplicità- Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | € 45.047,01 | € 1.592.465,32 | requisito 1 | € 1.592.465,32 | categoria secondaria |
| IMPIANTI | IB.08 | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telefonia. | € 8.829,40 | € 248.226,01 | requisito 1 | € 248.226,01 | categoria secondaria |
| * requisito 1 | avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria <u>pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori</u> cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie | | | | | | |
| requisito 2 | avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti in ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00 | | | | | | |

Ciascun importo si intende al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Si precisa che:

- i requisiti di qualificazione posseduti sono da ritenersi assolti, ai sensi dell'art.8 del D.M.17.06.2016, anche con attività espletate afferenti alla categoria di opere di appartenenza, non necessariamente di identica destinazione funzionale, purché di grado di complessità maggiore rispetto a quello posto a base dell'affidamento, come rinveniente da tabella Z-1 allegata al decreto citato. Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle categorie di opere analoghe idonee a comprovare i requisiti richiesti:

| stralcio tabella Z-1 allegata al d.m.17.06.2016 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| categoria delle opere | requisito di qualificazione richiesto | | requisito servizio analogo qualificante | |
| | id.opere | grado complessità | id.opere | grado complessità |
| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | V.01 | 0,40 | V.01 | 0,40 |
| | | | V.02 | 0,45 |
| | | | V.03 | 0,75 |
| IDRAULICA | D.04 | 0,65 | D.01 | 0,65 |
| | | | D.04 | 0,65 |
| | | | D.05 | 0,80 |
| IMPIANTI | IB.08 | 0,50 | IA.01 | 0,75 |
| | | | IA.02 | 0,85 |
| | | | IA.03 | 1,15 |
| | | | IA.04 | 1,30 |
| | | | IB.04 | 0,55 |
| | | | IB.05 | 0,70 |
| | | | IB.06 | 0,70 |
| | | | IB.07 | 0,75 |
| | | | IB.08 | 0,50 |
| | | | IB.09 | 0,60 |
| | | | IB.10 | 0,75 |
| | | | IB.11 | 0,90 |
| | | | IB.12 | 1,00 |

A tal uopo si precisa che, per quanto concerne eventuali corrispondenze di id.opere a codifiche di categorie proprie di normative pregresse, si rimanda a quanto dettagliato nella tabella Z-1 allegata al D.M.17.06.2016;

- la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:
 - a. copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
 - b. dichiarazione del concorrente ex D.P.R.n.445/2000, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto;

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso purché, con riferimento alla categoria principale delle prestazioni (id.opere V.01), almeno un componente del raggruppamento, possieda la certificazione attestante l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti nell'ambito urbano, per un

importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00. Si precisa che, "...per almeno un componente..." citato al periodo precedente, è da intendersi che tale requisito non può essere posseduto cumulativamente da due o più componenti.

Tra i componenti del raggruppamento, stante l'interesse storico artistico, sottoposto a vincoli culturali, dell'area oggetto di intervento, è richiesta la presenza di almeno un professionista munito di laurea in architettura o di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti - sez.A.

Si precisa e stabilisce che:

1. i raggruppamenti temporanei previsti dall'art.68 del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
2. con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'art.8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";
3. i raggruppamenti temporanei previsti dall'art.66, co.1, lett.f), del Codice, nella dichiarazione allegata all'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali;
4. verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (o preliminare ai sensi della previgente normativa), del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori;
5. ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse".
Per partecipazione a concorsi di progettazione saranno presi in considerazione solo i progetti premiati o meritevoli di menzione o i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi di progettazione per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. In merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad "ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati." Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione.
6. il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che nei casi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, **in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori** cui si riferiscono i servizi da affidare **(V.01, D.04, IB.08)**, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e/o direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza solo se questo abbinato ed eseguito congiuntamente ad un servizio di progettazione e/o direzione lavori. A tal proposito si precisa che non è dimostrato il requisito in questione con il solo espletamento del coordinamento della sicurezza.
7. esclusivamente con riferimento **alla classe e categoria principale (V.01)** il requisito dell'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura **unico**, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti nell'ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00, è dimostrato con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e/o direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza solo se questo abbinato ed eseguito congiuntamente ad un servizio di progettazione e/o direzione lavori. A tal proposito si precisa che è dimostrato altresì il requisito in questione con il solo espletamento del coordinamento della sicurezza, qualora il servizio prestato sia in aggiunta ai requisiti previsti al punto 6.

Si precisa che:

- è ammesso che più professionalità coincidano in capo ad un medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto;
- si richiede, a pena di esclusione, ex art. 44 del D.Lgs. 36/23, l'indicazione nominativa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, oltre che, per i RTP, l'indicazione, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, o di sola progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; le prestazioni di direzione lavori, di collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti.

Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016 *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità** sia **almeno pari a quello dei servizi da affidare**.

I servizi valutabili nell'ambito dei requisiti di partecipazione sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero il contratto e le fatture relative alla prestazione medesima concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente punto, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto del presente affidamento, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 36/23, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto dell'affidamento ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/23.

Raggruppamenti e Consorzi stabili

In caso di raggruppamenti, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti secondo quanto di seguito specificato:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- il requisito “iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale” deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito c.d. “servizi di punta”, deve essere soddisfatto da uno dei componenti il raggruppamento;
- il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al precedente punto deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
 - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
 - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento;

- si rammenta che i requisiti di qualificazione non sono richiesti per il giovane professionista associato a costituendi R.T.I. purché ne siano in possesso il raggruppamento nel suo insieme e i singoli professionisti per quanto riguarda la propria percentuale di partecipazione;

In caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti sopra, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- il requisito di cui al precedente punto (iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di cui ai precedenti punti (servizi cd. di punta), devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 67 del D.Lgs. 36/23);
- trova applicazione quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 36/23.

LAVORI

Requisiti speciali per la parte lavori

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/23 che, **invitati alla presente procedura**, siano in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:

Categoria prevalente:

- OG2 classifica IV, per un importo pari a € 1.949.158,62 (subappaltabile nei limiti di legge)

Categoria scorporabile:

- OG6 classifica III-bis, per un importo pari a € 1.592.465,32 (categoria a qualificazione obbligatoria- subappaltabile al 100%);
- OG10 classifica I, per un importo pari a € 248.226,01 (categoria a qualificazione obbligatoria- subappaltabile al 100%);

Nell'ipotesi in cui il concorrente volesse subappaltare integralmente tutte le categorie scorporabili ad operatore/i qualificato/i, dovrà possedere un'attestazione SOA in categoria prevalente OG2 classifica IV o superiore ex art. 30, comma 1, ultimo periodo dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/23.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'All. II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 17 dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/23).

REQUISITI SPECIALI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23, **i requisiti di qualificazione** richiesti dalla presente lettera d'invito/disciplinare per le imprese singole devono essere posseduti cumulativamente dall'intero raggruppamento.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario (art. 68, comma 5, del D.Lgs. 36/23).

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (comma 14).

REQUISITI SPECIALI DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI: nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili ex art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/23, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 67, comma 4 del Codice.

AVVALIMENTO

In attuazione di quanto disposto dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Non è ammesso ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la categoria OG2.

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (comma 4):

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12).

Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/23 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che (comma 4):

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente gara, **non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.**

GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista ai sensi dei D.L. n.76/2020, D.L.n.77/2021 e D.L. n.13/2023.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare MePA entro i termini previsti dai documenti di gara.

I documenti di gara sono disponibili, altresì, al seguente link:

<https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distinti-per-procedura/bandi-di-gara/234-bandi-di-gara-anno-2023>

L'offerta deve essere presentata attraverso il suddetto Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che, pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nella Lettera di invito/Disciplinare, non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Qualora, entro il termine previsto nella Lettera di invito/Disciplinare, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni della Lettera di invito/Disciplinare e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Altamura ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Altamura si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando gli appositi moduli (**ALLEGATO 1A- ISTANZA PARTECIPAZIONE LAVORI E ALLEGATO 1B- ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTAZIONE**) predisposti dall'Ente, o comunque in modo strettamente conforme agli stessi ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/23. Tale istanza dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nell'Istanza stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili**, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

B. **PASSOE**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC. (**il PassOE dovrà ricomprendere anche il/i progettista/i**).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVOE istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento, andrà allegato anche il PASSOE multiplo contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) del D.Lgs.36/23, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 36/23, andranno allegati- oltre al PassOE del Consorzio- anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
- C. **PATTO D'INTEGRITÀ** in materia di contratti pubblici (ALLEGATO 2), sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato (il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto anche dal/i progettista/i).
- D. **ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE** (per l'importo specificato nel presente Bando/Disciplinare di gara) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.N.AC. di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC. È attivo il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
- E. Documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'**IMPOSTA DI BOLLO**.

OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica contiene:

- L'offerta economica predisposta secondo il modello di offerta economica generato dal sistema, dove il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, il valore economico ribassato sull'importo a base di gara per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;
- Dichiarazione riguardante oneri sicurezza aziendali e costo della manodopera.

Detta offerta dovrà indicare, **a pena d'esclusione**: il ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 3.759.479,28 (lavori € 3.671.91,26 + progettazione esecutiva € 87.588,02), al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.

L'offerta dovrà altresì indicare:

- il ribasso unico percentuale da applicare alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori;
- relativamente alla componente lavori, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza si configura come un obbligo disposto direttamente dalla legge la cui inadempienza comporta l'esclusione dalla gara.

Il ribasso percentuale di cui sopra dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale.

L'offerta economica dovrà espressamente riportare, **a pena di esclusione** non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/23) per le prestazioni di lavori oggetto dell'appalto. L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri **costi della manodopera** per l'espletamento delle prestazioni di lavori (costi della manodopera preventivati dall'Amministrazione nei documenti di gara). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.

Il concorrente, nel caso dichiarati costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/23. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarerà un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/23 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente Lettera d'invito/Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

GIUSTIFICAZIONE PREZZI

Al fine di consentire l'espletamento delle attività propedeutiche all'aggiudicazione della procedura in questione per giungere all'aggiudicazione entro il 30.09.2023 (*Milestone*), giusta proroga concessa dal Ministero dell'Interno-Amministrazione Titolare-, si ritiene opportuno, **in sede di presentazione delle offerte, che gli operatori economici partecipanti forniscano apposita giustificazione dei prezzi** offerti atti a giustificare l'eventuale anomalia che dovesse riscontrarsi in sede di gara a titolo di offerta anormalmente bassa ex art.110 del D.Lgs.n.36/23.

La mancata presentazione della giustificazione di cui al punto precedente in sede di offerta **non comporta esclusione** dalla partecipazione alla procedura di affidamento seppur tuttavia, in caso l'offerta provvisoriamente aggiudicataria risulti anormalmente bassa, sarà onere dell'aggiudicatario fornire giustificazione dei prezzi di cui all'art.110 co.2 del D.Lgs.n.36/23, nel più breve tempo possibile.

Al fine di consentire all'Amministrazione Aggiudicatrice di valutare se il prezzo complessivo offerto dal corrente, in funzione del ribasso percentuale applicato, sia sostenibile, cioè tale da rendere l'offerta seria e affidabile consentendo quindi il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. **RELAZIONE** nella quale dovranno essere illustrati i motivi tecnici ed economici che hanno consentito all'operatore economico di praticare il ribasso offerto;
2. **SCHEMA ANALISI PREZZI** per ciascuna voce di lavorazione che dovrà essere compilata e prodotta avendo cura di fornire per ciascuna analisi prezzi la scomposizione analitica del prezzo di ciascuna voce nelle singole componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale della voce (prodotto, attrezzatura, risorsa umana, spese generali, oneri per la sicurezza, utile d'impresa);
3. con riferimento alle Analisi dei Prezzi fornite dovrà essere altresì prodotta **DOCUMENTAZIONE UTILE** al fine di giustificare il prezzo offerto per ciascuna voce qualora l'importo complessivo della voce di lavorazione oggetto di analisi prezzi presenti notevole differenze rispetto al prezzo della corrispondente voce di progetto posto a base dell'affidamento, ovvero qualora il prezzo offerto per la voce di lavorazioni in esame incida in maniera prevalente sulla globalità del prezzo offerto. Si dovrà trattare di un'offerta scritta di un'impresa fornitrice o di una descrizione dettagliata degli elementi (dati documentati) che consentono all'operatore economico di formulare l'offerta proposta in sede di gara. Con riferimento alle offerte di fornitori si specifica che gli eventuali oneri esclusi dall'offerta del fornitore (es. assistenze, trasporto, mano d'opera etc.) dovranno risultare computati nell'offerta dell'appaltatore. Qualora la documentazione prodotta si sostanzia in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte/preventivi ecc.) la stessa dovrà essere opportunamente sottoscritta dal soggetto che l'ha resa. Il subappalto di specifiche opere o lavorazioni non può essere invocato quale elemento di giustificazione in quanto si sostanzia in un trasferimento della valutazione di anomalia sul subappaltatore, come tale sottratta alla verifica da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice in sede di aggiudicazione;

SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 101 DEL D.LGS 36/23

La SA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e della dichiarazione di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta telematica, la SA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1):

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; **la mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;**
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella seduta successiva, la SA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (comma 2).

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (comma 3).

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, all'art.101 del D.Lgs.n.36/23.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di **procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

Trova applicazione il **meccanismo di inversione procedimentale**: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come sopraportato.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/23. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

Conseguentemente, il giorno fissato nella Lettera di invito/Disciplinare di gara per l'apertura delle offerte, in seduta telematica virtuale, il Seggio di gara procederà:

1. all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, all'**esclusione automatica** delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/23 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale, è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.lgs 36/23)" ed individuato nel **Metodo A**. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/23, l'**esclusione automatica** delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle **offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**;
2. alla redazione della relativa graduatoria;
3. alla **verifica della documentazione amministrativa** relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti **nei confronti del miglior offerente**;
4. fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate secondo quanto dianzi specificato e come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. 36/23, il Presidente del Seggio di gara, procede alla formulazione della **proposta di aggiudicazione**; laddove in esito alle verifiche condotte, si determinasse l'esclusione dell'operatore, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, nonché a verificare la documentazione amministrativa del nuovo miglior offerente;
5. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario proposto abbia dichiarato un **importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione**, il RuP procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/23 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs.

Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, del D.Lgs 36/23).

Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, su richiesta del RuP, il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dall'art. 110 del D.lgs 36/23.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uso prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua.

OFFERTE EX ÆQUO

Nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti siano le stesse, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa.

Ove permanga l'*ex æquo* si procederà mediante sorteggio.

L'operatore economico è obbligato a mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l'offerta per il periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 36/23, ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Telematico, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23.09.2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il suddetto Portale telematico.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/23, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'ALLEGATO 1A E 1B, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/23 della presente Lettera di invito/Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

L'**esecuzione d'urgenza** è effettuata quando ricorrono **eventi oggettivamente imprevedibili**, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/23;
- b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/23, secondo quanto previsto dalla presente lettera d'invito/disciplinare.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/23 *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della*
geom. vincenzo bordo

stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/23, *“fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile”.*

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Bari.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) Ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
- b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/23).
- c) *“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”* (art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/23).
- d) L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. È in ogni caso facoltà della SA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- e) Relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia alla normativa applicabile al caso di specie.
- f) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- g) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- h) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- i) Su richiesta del RuP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/23, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- j) Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

ALLEGATI

denominazione

ALLEGATO 1A ISTANZA PARTECIPAZIONE LAVORI

ALLEGATO 1B ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTAZIONE

ALLEGATO 2 PATTO DI LEGALITÀ

ALLEGATO 3 CODICE DI COMPORTAMENTO

ALLEGATO 4 DICHIARAZIONE DNSH

ALLEGATO 5A DGUE LAVORI

ALLEGATO 5B DGUE PROGETTAZIONE

ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE ART.47

ALLEGATO 7 DICHIARAZIONE COSTO MANODOPERA

Il Dirigente del VI Settore
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche
Ing. Biagio MAIULLARI